

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERLA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORVIETO TR VIA DEI LANAIOLI
SNC

Numero REA: TR - 82978

Codice fiscale: 01247350554

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-01-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato B a repertorio 4464/3162	
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERLA"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Denominazione	
	E' costituita, con sede nel Comune di Orvieto, la Società co-	
	operativa denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERLA".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le di-	
	sposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle coo-	
	perative sociali, nonché le disposizioni in materia di società	
	per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperati-	
	vistica.	
	Art. 2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	La Cooperativa, previa delibera del consiglio di amministra-	
	zione aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla	
	Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.	
	TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

E inoltre quello di far ottenere ai soci, tramite la gestione in forma associata della Società e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 - Oggetto sociale

La cooperativa non ha finalità di lucro.

La cooperativa, con riferimento allo scopo che intende perseguire, ed ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per og-

	getto lo svolgimento di attività diverse finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, rientranti	
	nel novero dell'art. 1 comma 1 lettera b) della legge n.	
	381/91, nei seguenti settori di carattere economico:	
	a) dell'agricoltura, attraverso l'allevamento del bestiame,	
	l'attività vivaistica, la lavorazione dei terreni, la raccolta	
	dei prodotti stagionali, la potatura e abbattimento delle	
	piante, le colture intensive ed estensive, la produzione, tra-	
	sformazione e commercializzazione di tali prodotti;	
	b) dei servizi rivolti alla tutela ambientale mediante raccol-	
	ta stoccaggio dei rifiuti solidi urbani per i quali sia previ-	
	sto un processo di riciclaggio quali ad esempio carta, carto-	
	ne, plastica in particolare PVC, PET, PE, alluminio, vetro,	
	dei rifiuti tossici e nocivi, progettazione ed erogazione di	
	servizi di pulizie civili, industriali e ospedaliere e per	
	l'industria alimentare, e commercializzazione dei relativi	
	prodotti ed attrezzature, rifacimento letti, pulizie camerate,	
	dormitori ed alloggi collettivi, disinfestazione, disinfezio-	
	ne, derattizzazione, defogliazione, demuscazione e sanifica-	
	zione. Servizi di trasporto e facchinaggio, servizi di logi-	
	stica, di gestione di oasi e parchi naturalistici, di parcheg-	
	gi e autolavaggi, servizi di progettazione, installazione e	
	manutenzione del verde pubblico e privato, di spazi ricreativi	
	e strutture sportive pubbliche e private anche con l'utilizzo	
	di macchine operatrici, diserbo; gestione servizi vari ineren-	

	ti i cimiteri, tumulazione e stumulazione; installazione e ma-	
	nutenzione luci votive;	
	c) dell'artigianato attraverso la produzione e la lavorazione	
	di falegnameria, pelletteria, ceramica, maglieria, tessitura,	
	lavorazione del vetro, del ferro, dell'oro e dell'argento,	
	commercializzazione dei prodotti così ottenuti, il restauro	
	per conto terzi di mobili;	
	d) dell'industria, con particolare riguardo a quella metalmec-	
	canica, tessile e agroalimentare;	
	e) del turismo mediante la gestione e conduzione di strutture	
	di ristorazione e di ricezione alberghiere, di bar, campeggi,	
	comprese le attività di baby sitting e comunicazione ed e-	
	spressione audiovisiva, organizzazione di spettacoli, mostre,	
	fiere, mercati, meeting, catering; attività di noleggio bici-	
	clette, e-bike, ciclomotori e altri mezzi simili;	
	f) dei servizi:	
	fl) conduzione, montaggio, manutenzione, rifornimento di im-	
	pianti termici ed idraulici, montaggio e manutenzione di im-	
	pianti elettrici, riscaldamento, condizionamento, porte e in-	
	fissi in genere, commercializzazione pellets per impianti di	
	riscaldamento. Montaggio e sostituzione contatori d'acqua, lu-	
	ce, gas e letture degli stessi; compilazione, registrazione e	
	contabilizzazione di bollette della luce, acqua e gas simili,	
	di ricette acquisite da farmacie; coibentazione di impianti	
	pubblici e civili; lavori di tinteggiatura e verniciatura ci-	

vili ed industriali, lavori di sabbiatura;	
f2) ristorazione mense scolastiche, di quartiere, aziendali,	
spacci aziendali ed interaziendali, servizio di preparazione,	
trasporto, distribuzione e sporzionamento del vitto, servizi	
di lavanderia, guardaroba e stireria anche industriale;	
f3) servizio di trasporto per conto terzi, servizio di pubbli-	
cità e propaganda in genere, servizio notifiche, servizio af-	
fissione di pubblicità, servizio di ricezione denunce dei red-	
diti, distribuzione cartelle esattoriali, cartelle servizi	
(acqua, metano, ecc.), certificati elettorali ed elenchi tele-	
fonici, effettuare rilevazioni statistiche (censimento ed al-	
tro), svolgere attività di copisteria e altri servizi di ca-	
rattere impiegatizia;	
f4) custodia di beni culturali; gestione biblioteche, pinaco-	
teche e musei;	
f5) lavori, ristrutturazioni e manutenzioni edili di immobili,	
edifici ed arredo urbano, movimentazione terra e rifacimento	
strade;	
f6) servizi di contabilità e gestione risorse umane per conto	
terzi.	
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
sa ed affine a quella sopraelencata, in particolare, le atti-	
vità di commercio dei beni e servizi derivanti dalle iniziati-	
ve sopradette, nonché compiere tutti gli atti e concludere	
tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, indu-	

7 di 60

guimento dell'oggetto sociale;

7) inoltre, la Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale;

8) favorire e sviluppare iniziative sociali mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

La Cooperativa si propone altresì lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, programmando i modi ed i termini delle opere pluriennali da attuare. Il loro finanziamento e quant'altro utile e necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Potrà inoltre partecipare al finanziamento ed allo sviluppo di altre cooperative sociali così come previsto dall'art. 11 Legge 381/91.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-

	lamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III SOCI	
	Art. 5 - Soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capaci-	
	tà di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungi-	
	mento dello scopo sociale con la propria attività lavorativa o	
	professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci pre-	
	esistenti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio im-	

prese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa a meno che la stessa non sia consentita dal Consiglio di Amministrazione.

Art.5 bis - Soci volontari

Possono essere soci i volontari che prestano la loro attività gratuitamente così come previsto dall'art. 2 Legge 381/1991

Art.5 ter - Soci persone giuridiche

Possono essere ammesse come soci della Cooperativa ,così come previsto dall'art. 11 della Legge 381/91,le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art. 6 - Soci speciali

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nella cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera a) il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-

strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione,

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci operatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere
eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini
dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del
codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge
e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto
per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutuali-
stico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento
della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data
di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi
previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-
to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spetta-
no agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto
dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia ri-
spettato i doveri inerenti la formazione professionale, conse-
guendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,
ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione
all'attività economica della cooperativa, finalizzati al pro-
prio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso,
il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di
ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-
condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 45 del presente statuto;
- g) la dichiarazione che non siano incorsi in sanzioni disciplinari gravi, in licenziamenti per giusta causa in precedenti rapporti di lavoro, in condanne definitive per reati dolosi.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati

nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Art. 8 - Procedura di ammissione

Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci .

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci

l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito ai sensi del precedente articolo 8, comma 1;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;

d) ad accettare riduzioni di orario di lavoro in correlazione alle mutate condizioni economiche e lavorative della cooperativa quali a titolo esemplificativo la perdita di appalti, la contrazione dell'offerta di lavoro.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo .

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 45.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato

mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio risultante dal libro dei soci, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione è deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli

	li per il conseguimento dello scopo mutualistico o	
	dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pub-	
	blici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecu-	
	zione e la gravità non consentano la prosecuzione del rappor-	
	to.	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbi-	
	trali di cui all'articolo 45.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	L'esclusione comporta l'automatica estinzione del rapporto mu-	
	tualistico e di lavoro.	
	Art. 14 - Liquidazione	

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di strumenti finanziari liberamente trasferibili, emessi appositamente dalla cooperativa per un valore pari alla quota parte delle riserve divisibili allo

stesso spettante.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo

8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 14.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto de-

vono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17 - Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 18 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una spe-

cifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 26 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 19 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicare altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà

libero di vendere al proposto acquirente.

In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 c.c.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 comma 1.

Art. 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 , che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 26, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora	
	siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono	
	tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.	
	A ciascuno socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misu-	
	ra consentita, applicando un coefficiente correttivo determi-	
	nato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi at-	
	tribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che es-	
	si hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di alme-	
	no un amministratore, nonché di un liquidatore in caso di	
	scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a	
	maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La	
	deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni desti-	
	nate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di	
	tale categoria di un numero maggiore di amministratori, purché	
	non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	

che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 20. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori .

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c. .

Qualora il socio finanziatore sia anche cooperatore si applicano i limiti di cui all'art. 2514, lettera c).

La delibera di emissione di cui al precedente articolo 20, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto .

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 21.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può

esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 23 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 29 e seguenti del presente Statuto.

Art. 24 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e

seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 23.

TITOLO V RISTORNI

Art. 25 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristoro ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, i quali, in via generale debbono considerare i seguenti criteri:

- anzianità di lavoro nell'ambito della cooperativa;
- impegno profuso per il raggiungimento del risultato economi-

co del relativo esercizio;

- la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci
che ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore
rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-
scun socio:

a. in forma liquida;

b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al ca-
pitale sociale con l'emissione di nuove azioni;

c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al pre-
cedente Titolo IV.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori,
ciascuna del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero
zero);

2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di
euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);

3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di
euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) destinate al Fondo
dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o
al potenziamento aziendale di cui all'articolo 17 del presente

statuto;

4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'articolo 22;

b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;

d. dalla riserva straordinaria;

e. dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'art. 21.

f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salvo quella di cui alle precedenti lettere c. ed e. sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento .

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli

articoli 2447 e ss. del codice civile.

I soci potranno finanziare la società con versamenti produttivi di interessi.

Art. 27 - Caratteristiche delle azioni cooperative

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.

La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.

Art. 28 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 25 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-

mente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero al fondo di cui alla lettera e) e f) dell'art. 26.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.

In presenza di azioni emesse a favore di soci finanziatori, qualora deliberi la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare la destinazione degli utili di cui alla precedente lettera e).

TITOLO VII ORGANO ASSEMBLEARE

Art. 29 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

(Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, le assemblee sono prece-
dute dalle assemblee separate.)

Art. 30 - Assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria:

36 di 60

* delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza

dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

* delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;

b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;

c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.

d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% (dieci per cento) dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 31 - L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modificazioni dello statuto;
2. sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
3. su ogni altra materia attribuitale dalla legge;
4. sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto

Art. 32 - Modalità di convocazione

L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi nel Comune dove ha sede la società od altrove, purché in Italia, o in altro stato della Comunità Europea

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per

-lettera raccomandata

-comunicazione via fax

-comunicazione via mail

-consegna a mano

O altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-

guatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 33 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per de-

	lega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno
	dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in se-
	conda convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria deli-
	bera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella
	prima qualunque sia il numero dei soci presenti.
	I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresen-
	tati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficiente-
	mente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono
	chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque gior-
	ni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per
	lo stesso oggetto.
	L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza
	assoluta dei voti presenti e rappresentati.
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il
	quale verifica la regolarità della costituzione, accerta
	l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo
	svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le
	funzioni di segretario il Consigliere, il dipendente della Co-
	operativa o altra persona esterna designata dal Presidente;
	l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale
	dell'assemblea è redatto da un notaio.
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale,
	redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal se-
	gretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche
	per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissen-

zienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 34 - Deroghe al voto per testa

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 20 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 35 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 3 deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Art. 36 - Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui

all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee

separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate

nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il ter-

mine di preavviso deve essere rispettato per la prima assem-

blea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conse-

guentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee

separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezio-

ni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi

secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create

anche in zone prive delle strutture suddette, quando per nume-

ro dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno

per il funzionamento della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferio-

re a 50 (cinquanta) soci. Qualora il numero di soci di una se-

zione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il

consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla

sezione più vicina .

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea ge-

nerale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee

separate .

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano og-

getto dell'assemblea generale e nomina i delegati

all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti

da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Titolo VIII Consiglio di amministrazione

Art. 37 - Composizione del consiglio di amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 11 (undici), eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 20 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e non possono permanere in carica per un periodo superiore a quello consentito dalla legge.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente

autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Articolo 38 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di ammi-

nistrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

Articolo 39 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo

2528, comma 2, del Codice civile;

c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;

e. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 40 - Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli am-

ministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Articolo 41 - Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società

1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

2. Al Presidente, in particolare, competono:

a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori

nelle lite attive e passive riguardanti la Cooperativa presso

qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

c. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibi-

le ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla

più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria

eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni

vigenti;

d. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma,

del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese

dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la i-

scrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci. Qualora

il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie

funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma

fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi,

dell'assenza o impedimento del Presidente.

Titolo IX

Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 42 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui

all'articolo 2543, comma 1, c.c., o per scelta dell'Assemblea

dei Soci, la cooperativa procede alla nomina del collegio sin-

dacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti elet-

ti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-

scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausilia-

ri, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale può esercitare, per decisione dei soci anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

Art. 43 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o può essere affidato dai Soci al Collegio sindacale ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

TITOLO IX-BIS

Organismo di vigilanza e controllo

Art. 43-bis Composizione, funzionamento e compiti dell'Organismo di vigilanza e controllo. Nomina, durata in carica, sostituzione, decadenza e revoca dei membri

L'Organismo di vigilanza e controllo, se nominato, è composto da uno, due o tre membri, secondo il numero stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, tutti esterni alla Società. La nomina dei componenti dell'Organismo di vigi-

lanza e controllo è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati indica i requisiti soggettivi dei componenti, che ne garantiscano l'onorabilità, l'indipendenza e l'autonomia richieste dalla particolarità dei compiti affidati, oltre alle capacità tecnico-professionali adeguate alle funzioni previste dal D.Lgs. 231/2001. Il modello e le sue modifiche ed integrazioni è approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di vigilanza e controllo, in caso di composizione collegiale, nella sua prima seduta, nomina tra i propri componenti il Presidente.

L'Organismo di vigilanza e controllo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti i componenti con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Il Presidente coordina i lavori dell'Organismo di vigilanza e controllo e provvede in ogni caso affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli altri membri dell'Organismo di vigilanza e controllo.

Il quorum costitutivo dell'Organismo di vigilanza e controllo è fissato necessariamente nella presenza di tutti i suoi componenti; il quorum deliberativo è fissato nella maggioranza dei suoi componenti.

All'organismo di vigilanza e controllo sono attribuiti i seguenti compiti:

a. verificare l'efficienza e l'efficacia del modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati attualmente previsti dal D.Lgs. 231/2001 e di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;

b. verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che emergessero dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;

c. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati adottato da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati; ii) significative modifica-

zioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche legislative al D.Lgs. 231/2001 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta della persona giuridica;

d. a seguito dell'accertamento di violazioni del modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati, segnalare tempestivamente le stesse al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al Vice Presidente e Amministratore Delegato o, nel caso di gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti disciplinari che dovranno essere irrogati; l'Organismo di vigilanza e controllo ha l'obbligo di informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale qualora le violazioni riguardassero i soggetti di vertice della Società e/o i Consiglieri di Amministrazione della stessa;

e. coordinarsi con le Risorse Umane per valutare l'adozione di possibili sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di queste ultime per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari conformemente a quanto previsto dal modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati;

f. predisporre una relazione informativa, su base almeno annuale, per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute.

L'Organismo di vigilanza e controllo dura in carica tre esercizi sociali. I componenti dell'Organismo di vigilanza e controllo sono rieleggibili.

Il venir meno dei requisiti soggettivi indicati nel modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati è causa di decadenza dalla carica. Il membro dell'Organismo di vigilanza e controllo interessato deve dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti suddetti.

E' prevista la facoltà di dimissioni da componente dell'Organismo di vigilanza e controllo, da rassegnare per iscritto, alla società con indicazione delle motivazioni. In tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione. Il membro dell'Organismo di vigilanza e controllo così nominato, durerà in carica sino alla decadenza dell'organismo intero. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

La cessazione dei membri dell'organismo di vigilanza e controllo per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito.

Il Presidente comunica senza indugio al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi da cui derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo di vigilanza e controllo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera la sospensione del membro dell'Organismo di vigilanza e controllo raggiunto da

informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p. con indicazione di uno dei reati di cui agli art. 25 e ss. D.Lgs. 231/2001 ovvero per altre ipotesi di reato che rendano incompatibile il soggetto alla partecipazione all'Organismo di vigilanza e controllo.

La revoca da membro dell'Organismo di vigilanza e controllo avviene esclusivamente per giusta causa, su deliberazione del consiglio di amministrazione.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

a il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;

c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,

in funzione del miglior realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a) rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno;

b) all'assegnazione ai soci finanziatori di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;

c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI CONTROVERSIE

Art. 45 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla

parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO XII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

segue impronta del sigillo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Allegato "B" al Repertorio N. 4464.

Perugia, lì 12.01.2022.